



LE NUOVE NORME ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE SANITARIE

**Aggiornamento professionisti antincendi
DM 5 agosto 2011 – Sondrio li 15-05-2015**

DM 18 settembre 2002

Problematiche di Sicurezza

Sicurezza antincendio delle strutture sanitarie



problematiche particolari

- ALLA CONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA
- complessità dei luoghi
- dimensione dei luoghi
 - in estensione
 - in altezza
- FATTORI DI RISCHIO DI TIPO TECNOLOGICO



FATTORI DI RISCHIO DI TIPO TECNOLOGICO

- impianti complessi alimentati con gas combustibili
- impianti di distribuzione di gas medicali e apparecchiature con gas comburenti
 - Ossigeno - protossido d'azoto
 - camere iperbariche
- apparecchiature ad alta energia
 - (TAC) - (RMN)
- sorgenti di radiazioni ionizzanti
 - di tipo sigillato, es. cobaltoterapia, acceleratori lineari di tipo liquido medicina nucleare

ALLE CONDIZIONI PSICO-FISICHE DEI DEGENTI



CONDIZIONI PSICO-FISICHE DEI DEGENTI

- gli ospedali sono frequentati da svariate tipologie di persone:
 - personale dipendente
 - Degenti (ALLETTATI-TERAPIA INTENSIVA-DISABILITA' ALZHEIMER)
 - visitatori e parenti
 - imprese esterne
- tali tipologie di persone presentano:
 - una diversa cognizione del rischio
 - comportamenti diversi alla percezione del pericolo
- entità numerica dei visitatori

l'evacuazione richiederebbe tempi troppo lunghi e un alto numero di personale

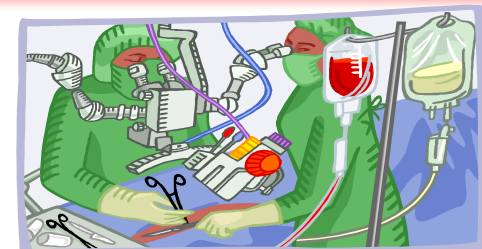
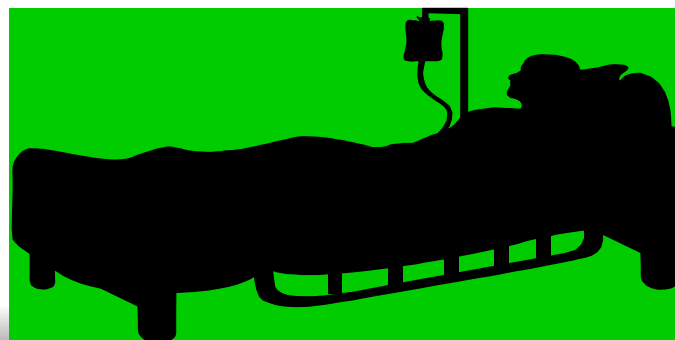


?

Le normali procedure per l'esodo in caso di emergenza **non sono praticabili**

gli occupanti dovranno pertanto essere

DIFESI SUL POSTO



Obiettivi di sicurezza

- **minimizzare le cause di incendio**
- **garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti**
- **limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali**
- **limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui**
- **assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo**
- **garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza**



gli obiettivi di sicurezza dovranno essere raggiunti misure di tipo **strutturale**, funzionale, **impiantistico** e **gestionale**

- resistenza al fuoco delle costruzioni
- compartimentazione per attività omogenee
- protezione delle aperture verticali
- protezione delle aree a rischio
- limitazioni nell'uso di materiali combustibili di arredamento e di rivestimento
- previsione di adeguate “vie di uscita”
- controllo della diffusione dei fumi
- appropriate misure impiantistiche
- **rigorose misure di gestione della sicurezza**

Struttura del DM 18/09/2002

- titolo I °
- titolo II ° nuove attività
- titolo III ° modificato DM 19/03/15
- titolo IV ° modificato DM 19/03/15
- **titolo V°** nuovo con DM 19/03/15

Disposizioni transitorie

Le strutture sanitarie esistenti dovranno essere adeguate alle disposizioni del D.M. 18 settembre 2002

entro 5 anni

dalla data di entrata in vigore del decreto (26 dicembre 2007)

art. 4 comma 2

NON SUSSISTE obbligo di adeguamento per le strutture sanitarie dotate:

- di C.P.I. o di progetto approvato (a condizione che i lavori siano in corso di realizzazione o siano stati pianificati)

Ubicazione

- in edifici isolati
- in edifici a destinazione mista, **o contigui**, ad attività del DPR 151/2011, limitatamente a: gruppi elettrogeni, locali di pubblico spettacolo, alberghi, scuole, uffici con oltre 500 dipendenti, edifici storici (musei, biblioteche, ...) impianti per la produzione di calore, autorimesse, edifici civili con altezza > 24 m, **ascensori in edifici con altezza > 24 m**

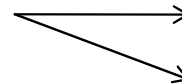
NON SONO ammessi nello stesso edificio o in edifici contigui:

archivi cartacei superiori a 50 q.li

altri ospedali, case di cura, case di riposo, day-hospital

**anche per le
strutture
esistenti**

1 Resistenza al fuoco



R : per strutture portanti

EI : per strutture separanti

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e di compartimentazione dovranno essere valutati ed attestati in conformità al D.M. 7 agosto 2012:

altezza antincendio

interrati

< 24 mt

> 24 mt

R-REI 120

R-REI 90

R-REI 120



valutazione di tipo sperimentale
certificati di laboratorio
 valutazione di tipo analitico
Eurocodici
 valutazione di tipo tabellare
DM 16/02/2007

2

Reazione al fuoco (1)

a

atrii, corridoi, rampe, scale, disimpegni, passaggi

materiali

CLASSE 1

almeno 50 % superficie

CLASSE 0

rimanente

b

altri ambienti

materiali

CLASSE 2

pavimentazioni

CLASSE 1

altri rivestimenti pareti e controsoffitti

CLASSE 1

tende

CLASSE 1IM

imbottiti

c

prodotti vernicianti per rivestimenti lignei – classe 1

Materiali isolanti in vista c lasse 1 o 1-0, 0-1, 1-1

Comunicazioni e separazioni

- **attività non pertinenti**

nessuna comunicazione – strutture REI 90

- **attività pertinenti soggette al DPR 151/2011**

filtri a prova di fumo – strutture e porte richieste dalle specifiche disposizioni di p.i. e comunque non inferiori a REI 90

sale convegni e auditorium

Alberghi

Scuole

edifici storici (musei, biblioteche, ...)

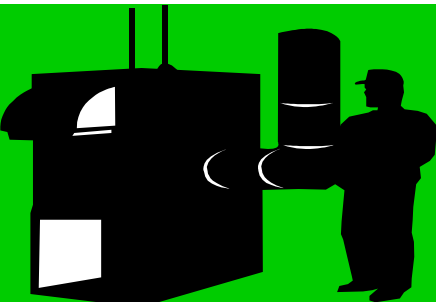
autorimesse strutture separazione REI 180

impianti di cucina $P > 116 \text{ kW}$ disimpegno – strutture e porte REI 120

- **altre attività pertinenti** strutture e porte REI 90

Classificazione delle aree

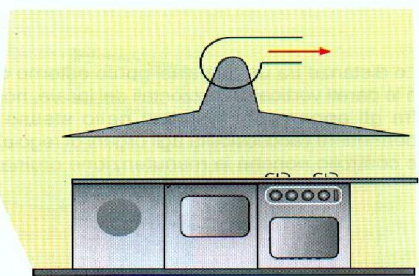
- aree di tipo A
- aree di tipo B
- aree di tipo C
- aree di tipo D
- aree di tipo E



Aree di tipo A

aree o impianti a rischio specifico soggetti al controllo dei VV.F. ai sensi dell'allegato I al DPR 151/2011

- impianti per la produzione di calore e cucine
- autorimesse
- gruppi elettrogeni
- depositi di ossigeno



Aree di tipo B

aree o impianti a rischio specifico accessibili al solo personale e servizi generali

- cucine
- gestione farmaci e materiale sanitario
- servizi di sterilizzazione o di disinfezione
- laboratori
- lavanderie
- depositi

Aree di tipo C

aree destinate a prestazioni medico sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero

- ambulatori
- centri specialistici
- centri di diagnostica
- consultori





Aree di tipo D - (nuove D1 e D2)

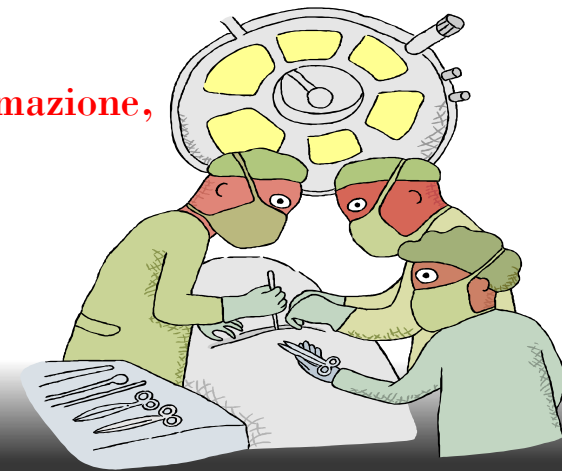
Tipo D aree destinate a:

ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale

unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.).

D1 - Aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale

D2 - Aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, rianimazione, sale operatorie, ecc.).



Aree di tipo E

aree destinate ad altri servizi pertinenti

- uffici amministrativi fino a 500 addetti
- spazi per i visitatori

aree destinate ad altri servizi pertinenti

- scuole e convitti
- spazi per riunioni
- mensa aziendale



Aree di tipo F (DM 19/03/2015)

Esodo orizzontale progressivo

... prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro

- deve essere previsto in tutti i piani che contengono aree di tipo D
- suddivisione dell'area in almeno due compartimenti
- ogni compartimento deve poter ospitare, oltre agli occupanti, gli occupanti del compartimento adiacente di maggiore capienza
 - 0,70 mq / persona
 - 1,50 mq / persona se su barelle
- possibilità di raggiungere il compartimento adiacente con **percorso max di 30 m**

Misure per l'esodo in emergenza

- Sistema organizzato di vie di uscita
- Esodo orizzontale progressivo
- Montalettighe utilizzabili in caso di incendio

SISTEMI DI VIE DI USCITA

- affollamento - capacità di deflusso
- lunghezza delle vie di uscita
- larghezza delle vie di uscita
- caratteristiche delle vie di uscita
- possibilità di ricorrere, per particolari patologie dei ricoverati, a sistemi di chiusura e controllo delle porte

Montalettighe antincendio



in aree tipo **D** deve essere previsto almeno un montalettighe, che :

- immettere in luogo sicuro all'esterno, tramite percorso protetto
- strutture del vano corsa e del locale macchinario **REI 120**
- vano corsa e locale macchinario distinto da altri elevatori
- sbarco ai piani tramite filtro a prova di fumo REI 120
- Accesso locale macchinario dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo REI 120
- **doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza**
- Predisposizione passaggio automatico alimentazione da normale a ... di sicurezza;
- Montanti alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario REI 120
- Citofono cabina, locale macchinario, pianerottoli e **centro di gestione delle emergenze**²³

Filtri a prova di fumo: devono essere previsti

- **intercettazioni a comando manuale degli impianti:**
 - elettrico
 - distribuzione gas medicali
 - condizionamento e ventilazione
- **pannelli di ripetizione dei segnali relativi allo stato di servizio degli impianti:**
 - elettrico
 - distribuzione gas medicali
 - rete idrica antincendio
 - impianto di rivelazione ed allarme

Aree o impianti a rischio specifico

- locali adibiti a depositi
- depositi di sostanze infiammabili
- locali adibiti a servizi generali
- impianti di distribuzione di gas combustibili
- impianti di distribuzione di gas medicali
- impianti di condizionamento e di ventilazione
- impianti di estinzione degli incendi
- impianti di rivelazione incendi ed allarme

impianti a regola d'arte

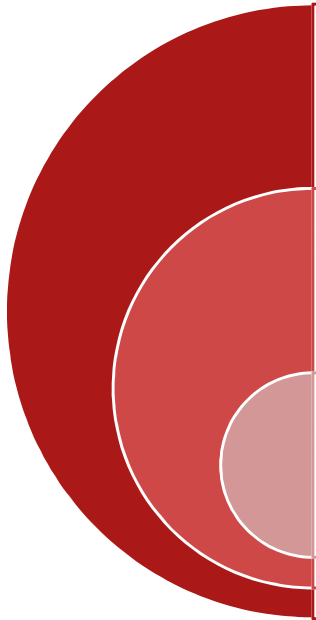
Attività esistenti al 2015

Tempi di adeguamento non rispettati



STRUTTURE SANITARIE NON A NORMA !

Semplificazioni per la prevenzione incendi



L'art. 6 **D.lgs.** n. 158/2012 (Balduzzi)

.... prevenzione incendi negli **ospedali, case di riposo,**

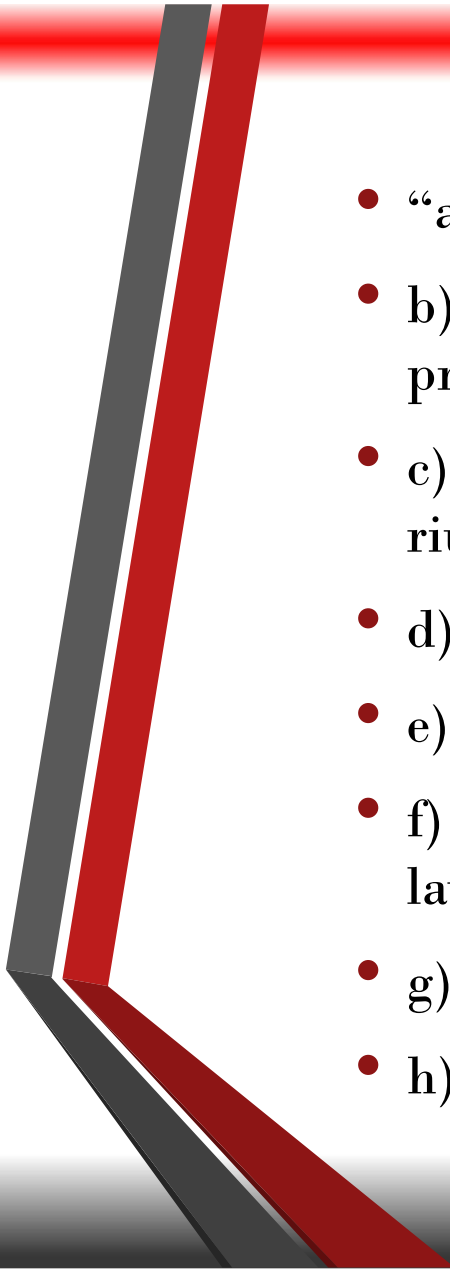
adozione di una disciplina semplificata per le **strutture esistenti**
alla data di entrata in vigore del decreto DM 18.09.2002

D. lgs. Balduzzi n. 158 del 13-09-2012

-, i soggetti interessati dovranno adottare un modello di organizzazione conforme all'art. 30 del TU 81/08.



- “Il modello di organizzazione e di gestione ... (*), ... deve essere adottato **ed** efficacemente attuato,(*)

- 
- “a) rispetto standard tecnico-strutturali per attrezzature, impianti,;
 - b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) attività di natura organizzativa, emergenze, primo soccorso, ..., riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni R.L.S.
 - d) attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) attività di vigilanza per il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) acquisizione documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) periodiche verifiche su applicazione ed efficacia POS adottate”.

- disciplina per le cosiddette strutture da “dismettere” in quanto non in regola con la normativa tecnica antincendio
- ... per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del DPR 151/2011, si applicherà una disciplina di prevenzione incendi “semplificata”, ma sarà conforme alle disposizioni del Capo III del TU 81/08 (**GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**).

D.M. dell'Interno
19 marzo 2015

Art. 1 - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.



- I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al DM 18 settembre 2002 sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli **Allegati I e II** -> **titoli III e IV**.
- E' approvato l'**Allegato III** che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il D.M. 18 settembre 2002 introducendo il **titolo V**.



Nuova Regola Tecnica - coordinato DM 18 settembre 2002 e DM 19 marzo 2015

DM 18-09-2002

- Titolo I
- Titolo II
- **Titolo III**
- **Titolo IV**

DM 19-03-2015

- **Allegato I**
- **Allegato II**
- **Allegato III**

DM 18-09-2002

DM 19-03-2015

- **Titolo I**
- **Titolo II**
- **Titolo III – Allegato I**
- **Titolo IV- Allegato II**
- **Titolo V – Allegato III**



Nuova Regola Tecnica - coordinato DM 18 settembre 2002 e DM 19 marzo 2015

- Titolo I definizioni e classificazioni
- Titolo II attività nuove
- **Titolo III** attività esistenti (ospedali)
- **Titolo IV** attività (ambulatori, ecc, ...)
- **Titolo IV** - **Sistema di Gestione della Sicurezza**
(SG)
finalizzato adeguamento antincendio.

adeguamento strutture in regime di ricovero ospedaliero o residenziale con oltre 25 posti letto

adeguamento strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con superficie > 500 m² e fino a 1.000 m²,
con superficie > ai 1000m²

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I - titolo III

(aprile 2016)

a) Entro dodici mesi da entrata in vigore decreto

- art. 3 - **Valutazione progetto**
- relativo al completo adeguamento dell'attività.

titolo V

(aprile 2016)

b) Entro dodici mesi da entrata in vigore decreto

- **ART. 4 DPR 151/2011 SCIA**
- p.to 17 (aree-impianti a rischio specifico)
- p.to 18.2 (protezione attiva - estintori)
- p.to 19.1-2 (organizzazione e gestione sicurezza-addetti e procedure)
- p.to 20 (formazione e informazione)
- p.to 21-22 (segnaletica ed istruzioni di sicurezza)

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I

a) Entro TRE anni termine previsto lettera a)

- art. 4 DPR 151/2011 – **SCIA**
- punto 13.3; (rinvio a norme di PI per aree A,E, ed F)
- punto 14; (ubicazione)
- punto 15 (alcuni esclusi) (reazione al fuoco-limitazioni d'uso dei locali)
- punto 17 (alcuni esclusi) (aree ed impianti a rischio specifico)
- punto 18.5 (impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio)

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I

a) Entro SEI anni termine previsto lettera a)

- **ART. DPR 151/2011 - SCIA**

- punto 15.5.1, c. 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; (scale-ammissibilità di una sola scala, impianti di sollevamento)
- punto 17.4, escluso il c.1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i c. 1 e 7; (aree impianti a rischio specifico)
- punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; (idranti e spegnimento automatico)
- punto 19.3. (centro gestione delle emergenze)

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I

*a) Entro **NOVE** anni termine previsto lettera a)*

- **ART. DPR 151/2011 - SCIA**

- Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la SCIA attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del DM 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I (titolo II) al presente decreto.



DM 18-09-2002

- Completamento delle opere di adeguamento entro
- 24 aprile 16
- SCIA per intera attività



DM 19-03-15

- Adeguamento
- per punti della regola tecnica
- intera struttura



DM 19-03-15

- Adeguamento
- per superficie della regola tecnica
- intera struttura

L'alternativa

L' alternativa

Art.2 - comma 2

entro **dodici mesi** dalla data d'entrata in vigore del decreto, (**aprile 2016**) ... per categorie **B e C** ai sensi del DPR 151/2011, richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui **all'art. 3**, il quale deve riportare:

- a. descrizione di tutti i singoli lotti,
- b. indipendenza della porzione di struttura,
- c. l'autonomia di funzionamento vie di esodo, presidi ed impianti antincendio,
- d. compartimentazioni
- e. gestione della sicurezza, delle emergenze e altro

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I

(aprile 2016)

a) Entro DODICI MESI entrata in vigore decreto)

- gli enti e i privati responsabili delle strutture incategorie B e C ai sensi del D.P.R. 151/2011, richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, il quale deve riportare:
- descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione
- indipendenza degli stessi rispetto al resto della struttura
- autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni
- per ogni lotto gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio

b. Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), *(24 aprile 2016)* gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto, per la struttura, dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al comma 1, lettera b).

- **ART. 4 DPR 151/2011 SCIA**

- p.to 17 (aree-impianti a rischio specifico)
- p.to 18.2 (protezione attiva - estintori)
- p.to 19.1-2 (organizzazione e gestione sicurezza-addetti e procedure)
- p.to 20 (formazione e informazione)
- p.to 21-22 (segnaletica ed istruzioni di sicurezza)

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I

(aprile 2019)

a) Entro TRE anni termine previsto lettera a)

- **ART. 4 DPR 151/2011 - SCIA**

attestante completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al **30%** della superficie totale in pianta della struttura

SCIA, deve attestare, predisposizione e l'adozione del SGS con:

- divieti, limitazioni delle condizioni di esercizio ordinarie/d'emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione;
- ... presenza di **congruo di addetti antincendio**, valutato con il metodo riportato al titolo V, **riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.**

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I

(aprile 2022)

a) Entro SEI anni termine previsto lettera a)

- **ART. 4 DPR 151/2011 - SCIA**

completo adeguamento superficie pari almeno al **70%**

SCIA, deve attestare, **predisposizione e adozione del SGS finalizzato** all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione;

- Gestione sicurezza con metodo riportato al titolo V, **riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.**

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I

(aprile 2025)

a) Entro NOVE termine previsto lettera a)

- **ART. 4 DPR 151/2011 - SCIA**

attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III, del DM 18-09-2002 dei lotti di attività aventi superficie pari almeno al **100%** della superficie totale in pianta della struttura.

VENGONO MENO NECESSITA'

- *SGS finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione;*
- *congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V,
riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.*

a) **CORRIDOIO CIECO**: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più vicino (ex prossimo) luogo sicuro o via di esodo verticale.

e) **SCALA DI SICUREZZA ESTERNA**: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:

- i materiali devono essere **incombustibili (ex di classe 0)** ai fini della reazione al fuoco;
- la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.²⁶ Sono consentite scale adiacenti a pareti che presentino aperture e/o finestre di locali o camere, ad eccezione dei locali a rischio specifico, a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI/EI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessati.

ALLEGATO I - Titolo III 13 – TERMINI E DEFINIZIONI

f) **APPARECCHIATURA AD ALTA ENERGIA DI TIPO IONIZZANTE:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV²⁷, per la quale non è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (ciclotroni per la produzione di radio farmaci, betatroni e simili).

g) **APPARECCHIATURA AD ELEVATA TECNOLOGIA:** apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV, per la quale è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura stessa, ovvero macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (risonanza magnetica, tomografia computerizzata e simili).

13.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie

1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così classificate:

Tipo **A** - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);

Tipo **B** - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo **C**, **D1**, **D2** ed **F**;

Tipo **C** - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero;

Tipo-**D1** - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale;

Tipo-**D2** - aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.);

Tipo **E** - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo **E** se presenti nelle aree di altro tipo. Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo **E** se presenti nelle aree di Tipo **B**, **C**, **D1** e **D2**. Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di Tipo **E** se presenti nelle aree di Tipo **C**, **D1** e **D2**.

Tipo **F** - aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, (attività p.to 58²⁸ DPR 151/2011) ai sensi del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti di degenza annessi a dette aree.

13.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

14 – UBICAZIONE²⁹ (24 aprile 2019)

14.1 - Generalità

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:

a) in edifici indipendenti ed isolati da altri

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 49gruppi elettrogeni, 58sorgenti-radiattive, 65LLPS, 66alberghi, 67scuole, 71uffici, 72edifici storici, 74CT, 75autorimesse, 77edifici >24 dell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

15.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al D.M. del 9 marzo 2007 e comunque almeno i seguenti valori:

piani interrati:	R-REI/EI 60	(ex R-REI 90)
edifici di altezza antincendio fino a 24 m	R-REI/EI 30	(ex R-REI 60)
edifici di altezza antincendio oltre 24 m	R-REI/EI 60	(ex R-REI 90)

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Titolo.

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al D.M. del 7 agosto 2012.



Reazione al fuoco dei materiali

I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato, con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

- a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere (1)-(2)**
- b) tutti gli altri ambienti (3)-(4)**
- c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere (5)-(6)-(7)**
- d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti (8)-(9) (10)-(11)**
- e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del D.M. del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni;**
- f) (24 aprile 2019) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;**
- g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;**
- h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.**

Reazione al fuoco

(Tabella)

Classe	Installaz. a pavimento	Installaz. a parete	Installaz. a soffitto	Prodotti isolanti		
				Istallazione a pavimento	Istallazione a parete	Istallazione a soffitto
A2-s1, d0		(1) (2) (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d1		(1) (2) (3) (4)	(3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
A2- s2,d0		(1) (2)* (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A2- s2,d1		(3) (4)	(3) (4)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2- s2,d2		(4)		(7) (10) (11)	(7) (10) (11)	(7)
A2- s3,d0		(3)*	(3)*	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)	(7) (8) (9) (10) (11)
A2- s3,d1		(3)*	(3)*	(7) (8) (9) (10) (11)		
A2- s3,d2		(4)		(7) (10) (11)		
B-s1, d0		(1) (2) (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)		
B-s1, d1		(1) (2) (3) (4)	(4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)		
B-s1, d2		(4)		(7) (10) (11)		
B-s2, d0		(1) (2)* (3) (4)	(1) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)		
B-s2, d1		(3) (4)	(4)	(7) (8) (9) (10) (11)		
B-s2, d2		(4)		(7) (10) (11)		
B-s3, d0		(4)	(3) (4)	(7) (10) (11)		
B-s3, d1		(4)	(4)	(7) (10) (11)		
B-s3, d2		(4)		(7) (10) (11)		
C-s1, d0		(4)	(4)	(7) (10) (11)		
C-s1, d1		(4)		(7) (10) (11)		
C-s1, d2				(7) (11)		
C-s2, d0		(4)	(4)	(7) (10) (11)		
C-s2, d1		(4)		(7) (10) (11)		

C-s2, d2				(7) (11)	(7) (11)	(7)
C-s3, d0			(4)	(7) (11)	(7) (11)	(7) (10) (11)
C-s3, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
C-s3, d2				(7) (11)	(7) (11)	(7)
D-s1, d0				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
D-s1, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7)
D-s2, d0				(7) (11)	(7) (11)	(7) (11)
D-s2, d1				(7) (11)	(7) (11)	(7)
A2-s1	(1) (2) (3)					
A2-s2	(3)					
B-s1	(1) (2) (3)					
B-s2	(3)					
C-s1	(1) (2) (3)					
C-s2	(3)					
D-s1	(3)					

15.3 - Compartimentazione

- 1.³¹ Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.
2. Le aree di tipo **C** devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 2000 m²;
3. Le aree di tipo **D1** devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1500 m².
4. Le aree di tipo **D2** ed **F** devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m².
5. Le aree di tipo **E** devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.



15.5 - Scale

15.5.1 - Generalità

1. *(24 aprile 2022)* Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1. Per edifici fino a due piani fuori terra è ammessa la presenza di scale non protette a condizione che la lunghezza complessiva delle vie di uscita fino a luogo sicuro posto all'esterno dell'edificio sia non superiore a 40 m.
3. *(24 aprile 2022)* Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.
6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Qualora non risulti possibile realizzare pianerottoli di riposo ogni quindici gradini, è ammesso il ricorso alla installazione di un corrimano su ambo i lati della scala.
7. *(24 aprile 2019)* I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m² con sistema di apertura degli infissi



15.5.2 - Ammissibilità di una sola scala *(24 aprile 2022)*

1. Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 30 m³³ alle seguenti condizioni:

16.3 - Esodo orizzontale progressivo

1. Tutti i piani che contengono aree di tipo **D1e D2** devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.
2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti.

Nel passaggio da un compartimento a quello adiacente non deve essere inficiata la protezione della eventuale scala interconnessa fra i due compartimenti.



17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

17.1 - Generalità

1. *(24 aprile 2019)* Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente, e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere preferibilmente di tipo centralizzato.
2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto

17.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m^2 *(24 aprile 2019)*

1. E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m^2 , anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
-carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m^2 (60 kg/m^2);

17.2.2 -Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m^2 *(24 aprile 2019)*

1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo **C**, **D1** e **D2**; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di auto-chiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.

17.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m^2 *(24 aprile 2019)*

1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo **C**, **D1**, **D2** ed **F**.

17.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili (24 aprile 2016)

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.

2. *(24 aprile 2016)* All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio.

17.3.2 - Distribuzione dei gas medicali (24 aprile 2019)

17.4 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione

17.4.1 - Generalità

1. *(24 aprile 2016)* Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente.
2. *(24 aprile 2022)* Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;
 - b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
 - c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
 - d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
3. *(24 aprile 2022)* Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.

17.4.2 - Impianti centralizzati *(24 aprile 2022)*

17.4.3 - Condotte aerotermiche *(24 aprile 2022)*

17.4.4 - Dispositivi di controllo *(24 aprile 2022)*

17.4.5 - Schemi funzionali *(24 aprile 2022)*

17.4.6 - Impianti localizzati *(24 aprile 2022)*

1. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, con l'esclusione dell'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

17.5. - Impianti Elettrici

1. *(24 aprile 2016)* Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 dell'1 marzo 1968 e al D.M. dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. *(24 aprile 2022)* Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

➔ a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;

b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

➔ c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

➔ e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono secondo le indicazioni di cui al successivo comma 10.

➔ 3. *(24 aprile 2022)* I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

a) illuminazione di sicurezza;

b) impianti di rivelazione ed allarme;

c) impianti di estinzione incendi;

d) elevatori antincendio;

e) impianto di diffusione sonora;

f) impianti per la evacuazione dei fumi e del calore.

➔ 4. *(24 aprile 2022)* L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve $< 0,5$ sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione di sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per elevatori antincendio, impianti di estinzione incendi impianto di diffusione sonora e impianti per la evacuazione dei fumi e del calore.

➔ 5. *(24 aprile 2022)* Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.

➔ 6. *(24 aprile 2022)* L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

7. - MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

7.2 – ESTINTORI (aprile 2016)

7.3 - IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI

- **7.3.1 - Reti naspi e idranti (aprile 2022)**
- **7.3.3 - Impianto di spegnimento automatico (aprile 2022)**

8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME (aprile 2019)

9. - SEGNALETICA DI SICUREZZA (aprile 2016)

10. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

- **10.2 - PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO (aprile 2016)**
- **10.3 - CENTRO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (aprile 2022)**

Titolo III attività esistenti

Assistenza specialistica ambulatoriale

Art. 3 - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II

1. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m², esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo II, del D.M. 18 settembre 2002, così come modificato dall'Allegato II al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, salvo che sia stata presentata la segnalazione certificata:

a) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2015) per i seguenti punti:
2. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata.

<u>punto 27;</u>	(estintori)
<u>punto 29;</u>	(organizzazione e gestione sicurezza antincendio)
<u>punto 30;</u>	(formazione e informazione)
<u>punto 31.</u>	(segnaletica di sicurezza antincendio e istruzioni di sicurezza)

b) Entro tre anni (24 ottobre 2018) dal termine previsto alla lettera a) per i seguenti punti:

<u>punto 23.1;</u>	(rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi)
<u>punto 24.2, comma 1, lettere f), g), h);</u>	<u>punto 24.3;</u> (reazione al fuoco e limitazioni destinazioni d'uso dei locali)
<u>punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4; punto 26.2.1, comma 1; punto 26.2.2; punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7;</u>	(aree ed impianti a rischio specifico)
<u>punto 28.</u>	(impianti di rilevazione, segnalazione e allarme antincendio)

**STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN
REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE **MAGGIORE DI 1.000 m2****

a) Entro **dodici mesi (24 aprile 2016)** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento della attività.

b) Entro il medesimo termine **(24 aprile 2016)** previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando, la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo III, del D.M. 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato II al presente decreto:

punto 36.1, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d); punto 36.2.4; punto 36.3; punto 36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7; **(aree ed impianti a rischio specifico)**

punto 37.2; **(estintori)**

punto 38.1, punto 38.2; **(organizzazione e gestione sicurezza antincendio)**

punto 39; **(formazione e informazione)**

punto 40. **(segnaletica di sicurezza antincendio e istruzioni di sicurezza)**

La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V

**STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN
REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE **MAGGIORE DI 1.000 m2****

c) Entro **tre anni (24 aprile 2019)** dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti:

punto 32.1;

punto 33;

(ubicazione)

punto 34.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 34.4;

(reazione al fuoco)

punto 36.1, comma 2, lettera e); punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3; punto 36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.3.2; punto 36.4; punto 36.5 esclusi commi 1 e 7; **(aree e impianti a rischio specifico)**

punto 37.1; punto 37.5;

(impianti di protezione attiva - sistemi di allarme)

punto 38.3.

(centro di gestione delle emergenze)

La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione.

d) Entro **sei anni (24 aprile 2019)** dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo IV, Capo III, del D.M. 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato II al presente decreto.

- **ALLEGATO III - TITOLO IV**

CAPO I

**STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE,
NON SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI
DELL'ALLEGATO I AL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.**

- Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al D.M., adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del **10 marzo 1998** e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

STRUTTURE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE, CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE **MAGGIORE DI 500 m2 E FINO A 1.000 m2.**

norme e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree di tipo A ed E,
 - indicazioni al presente Capo,
 - specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
2. Per le aree di Tipo **F**,
 - indicazioni al presente Capo,
 - allegato I, lettera A, del D.M. 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.lgs. 17 marzo 1995, smi.

24. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

24.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

L'attività deve costituire compartimento antincendio con strutture e sistemi di compartimentazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conforme D.M. 9 marzo 2007

- e comunque non inferiori a **R-REI/EI 30** per i piani fuori terra
- --→ **R-REI/EI 60** per i piani interrati;
- i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte di caratteristiche non inferiori a EI 60.

Reazione al fuoco dei materiali

I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a (*) lettere g) e h):

- a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere
- b) tutti gli altri ambienti
- c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere
- d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti
- e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del D.M. del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) (24 aprile 2019) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- g) (*) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
- h) (*) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

25. - MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA

26. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

26.1 - Locali adibiti a depositi e servizi generali

26.1.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m²

26.1.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 60 m²

26.1.3 - Depositi di sostanze infiammabili

26.1.4 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

26.2 - Impianti di distribuzione dei gas

26.2.1 - Distribuzione dei gas combustibili

26.2.2 - Distribuzione dei gas medicali

26.3 – Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione

26.4 - Impianti Elettrici

Conformi legge 186 del 1° marzo 1968 e al DM dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

27. ESTINTORI

28. IMPIANTO DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

29. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

29.2 Procedure da attuare in caso di incendio

30. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

31. SEGNALETICA DI SICUREZZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

31.1 Segnaletica di sicurezza

31.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano

CAPO III

STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE **MAGGIORE DI 1.000 m²**

CAPO IV

STRUTTURE DI **NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE AVENTI SUPERFICIE MAGGIORE DI 1.000 m².**

... disposizioni previste al **TITOLO II** con riferimento alle aree di Tipo **C**. Sono considerate equivalenti alle strutture di nuova costruzione quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso.



Titolo V° - allegato III

NUOVO

regolamentazione del

- *Sistema di **G**estione della **S**icurezza (**SG**)
finalizzato all'adeguamento antincendio.*

SGS finalizzato ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

I responsabili delle attività, devono provvedere ad adottare, **SG** attraverso:

- a) documento presentato all'organo di controllo redatto in base ai principi dettati dal **D.M. 10/03/1998**, aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell'attività, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
 - organizzazione del personale;
 - controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
 - gestione delle modifiche;
 - pianificazione di emergenza;
 - sicurezza delle squadre di soccorso;
 - controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi;
 - manutenzione dei sistemi di protezione;
 - controllo e revisione del SG.

In particolare il SG deve contenere:

- il documento di strategia per sicurezza antincendio, ... con budget da impegnare;
- l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi connessi;
- sistema di controlli preventivi e successivi per il mantenimento nel tempo delle misure
- il piano per la gestione delle emergenze;
- il piano di formazione e l'organigramma del personale addetto al settore antincendio;
- i responsabili della gestione dell'emergenza;
- il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, (professionista AI)

c) gli addetti antincendio che devono essere individuati secondo i criteri di seguito riportati:

- - addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;
- - squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi della struttura e dell'intervento in caso di incendio, ...

.... si adempie anche all'obbligo previsto dall'articolo 18 del D.lgs. 81/2008

tabella 1

numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento numero minimo di addetti di compartimento presenti H24	oltre 25 fino a 50	oltre 50 fino a 100	oltre 100
strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 25 posti letto;	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;
strutture che erogano prestazioni in regime residenziale	almeno 1	almeno 2	almeno 2 per piano; almeno 1 per compartimento; almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione;

Il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento è così determinata $[A + B + C] \times D$ dove:

valori di A (*superficie del compartimento*)

la superficie considerata deve essere quella del compartimento più grande presente nell'edificio, che può corrispondere anche all'intero edificio. In caso di mancata compartimentazione devono essere considerate anche le superfici delle aree a diversa destinazione come autorimesse, aree tecniche, uffici ecc.

I valori di A sono riportati in tabella 2;

tabella 2

compartimento antincendio	fino a 2000 m ²	oltre 2000 fino a 4000 m ²	oltre 4000 fino a 8000 m ²	oltre 8000 fino a 15000 m ²	oltre 15000 m ²
valore di A	0	1.0	2.0	3.0	4.0

valori di B (*altezza antincendio*)

l'altezza antincendio è quella dell'edificio più alto, anche se diviso in compartimenti. Per le strutture di tipo ambulatoriale, ammesse in edifici anche a diversa destinazione, deve essere considerata l'altezza antincendio del piano più alto ove è ubicata la struttura ambulatoriale.

I valori di B sono riportati in tabella 3;

tabella 3

altezza antincendio	monopiano	fino a 8 m	oltre 8 fino a 24 m	oltre 24 fino a 32 m	oltre 32 m
valore di B per scale non protette	0	0.5	1.0	2.0	3.0
valore di B per scale almeno protette	0			0.3	1.0

valori di C (*funzione del numero di posti letto*)

i valori di C sono riportati in tabella 4. I posti letto da inserire sono quelli presenti globalmente nella struttura, anche se divisa in padiglioni;

tabella 4

numero di posti letto complessivi	oltre 25 fino a 100	oltre 100 fino a 200	oltre 200 fino a 500	oltre 500 fino a 1000	oltre 1000 fino a 15000	oltre 15000
valore di C	1	2	4	6	8	10

valori di D

in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all'intera attività il valore da adottare è 0.50; negli altri casi è 1.0.

A decorative graphic consisting of a thick red horizontal line at the top and a grey horizontal line at the bottom. On the left side, there are two diagonal lines, one red and one grey, forming a corner-like shape.

Grazie per l'attenzione